



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 277 ANNO 2015 DEL 21-05-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 112

OGGETTO:

TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. – IMPRESA EDILE E STRADALE RIGGIO GIUSEPPE – FT N.FATTPA1_15 DEL 20/05/2015 – LAVORI URGENTI DI TRASPORTO MOBILIO, TRASFERIMENTO FALDONI E SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALE MOTORE CISTERNA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG ZF313E3126.-

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con nota prot. n.1568 del 03/02/2015 il Dirigente del Settore Amministrativo, Dr. Pietro Savona, conferma la disposizione di trasferire l'archivio posto al 6° piano, lato sud, al piano terra, lato nord, e invita l'ufficio Economato ad adoperarsi per predisporre, per tempo, il trasloco delle scaffalature e dei faldoni onde abbreviare i tempi in considerazione delle indicazioni fornite dall'Amministrazione sul possibile utilizzo di detti locali;

- con nota prot. n.3869 del 19/03/2015 il Dirigente del Settore Amministrativo, Dr. Pietro Savona, informa che è intendimento dell'Amministrazione utilizzare alcuni locali della sede di questo Ente per allocare alcuni uffici della Regione facenti capo all'Assessorato Regionale per le Infrastrutture da cui lo I.A.C.P. è vigilato e invita l'ufficio Economato a provvedere, tra l'altro, al ripristino del montacarichi interno a servizio dello stabile dell'Ente necessario per lo sgombrò dei locali da destinare a tale uso e per il trasferimento dell'archivio;

- che con determina n. 154 del 30/03/2015, nel prendere atto del contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato in data 04/03/2015 – prot. n.3553 del 12/03/2015, redatto tra questo Istituto e l'ENFAP – comitato regionale Sicilia – riguardante la cessione di tutte le attrezzature e gli arredi in carico alle sedi formative dello stesso Ente esistenti nella Provincia di Trapani, si incarica l'ufficio Economato perché provveda al trasporto dei beni mobili e delle attrezzature nonché alla loro catalogazione;

- con determina n. 158 del 31 marzo 2015 sono stati affidati all'Impresa Edile e Stradale Riggio Giuseppe con sede in Trapani – Xitta – Via Fiume n. 11, P.IVA -**omissis**- i lavori di trasporto mobilio vario da Via Villa San Giovanni (Erice) e Via Milanti (Trapani) alla sede dell'I.A.C.P., trasferimento scaffalature e faldoni dal 6° piano, lato sud, al piano terra, lato nord, sistemazione della copertura in c.a. del locale motore cisterna esterna impegnando la complessiva somma di €5.734,00 comprensiva di IVA al 22%;

TENUTO CONTO che:

- l'Impresa Edile e Stradale Riggio Giuseppe con sede in Trapani – Xitta – Via Fiume n. 11, ha regolarmente effettuato i lavori di che trattasi;

- a fronte di ciò è stata regolarmente presentata la fattura n.FATTPA 1_15 del 20 maggio 2015, acquisita al prot. generale in data 20 maggio 2015 al n. 6742, pari ad €5.734,00;

- con nota del 20/05/2015 la Ditta dichiara che il c/c dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente: IBANOMISSIS.... – c/o Poste Italiane;

- l'Impresa Edile e Stradale Riggio Giuseppe è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

ATTESO che occorre quindi provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'anzi descritta fattura stante la regolarità della stessa;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell' 11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTA la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

VISTO *l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

VISTA *la Circolare n.1/e dell' Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:*

- il punto 1 che testualmente individua l' ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l' applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità antielusione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antielusione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle

aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";

VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment" ;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.24 del 23 marzo 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.5895 del 4/05/2015, con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.35 del 12 maggio 2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa Edile e Stradale Riggio Giuseppe con sede in Trapani – Xitta – Via Fiume n. 11, P.IVA **-omissis-** la complessiva somma di € 5.734,00 a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:OMISSIS.... – c/o Poste Italiane – e ciò a saldo della fattura n. FATTPA 1_15 del 20/05/2015;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: ZF313E3126;

DARE ATTO che l'obbligazione è immediatamente eseguibile;

TRARRE il relativo mandato di pagamento, ponendo le spese bancarie per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., per l'importo complessivo di €5.734,00 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.0 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - CAP 32 – Art. 0 - affitti e spese servizi e manutenzione uffici - del Bilancio annuale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario - gestione competenza, giusto impegno assunto con determina n.158 del 31/03/2015.

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA